



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones ab Alexandro VIII. Innocentio XII. & Clemente
XI. editas

Luxemburgi, 1739

XLIX. Constitutiones Archiconfraternit. S. Hieron. Charitatis de Urbe.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74715](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74715)

Bonifacii PP. VIII. prædecessoris nostri de una, & Concilii Generalis de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate præsentium in Judicium non trahatur; aliisque Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis; necnon quatenus opus sit præfatorum Ordinis, & Provinciæ, aliisque quibuslibet, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis; statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis: Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus præ plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanens; ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscat. die XIX. Maii MDCXCIV. Pontif. nostri Anno Quarto.

XLVII.

Conceditur Indulgentia Plen. Perp. in articulo mortis ægrotis in Hospitali Oppidi de S. Cloud Parisien. Diocesis.

Similis Indulg. concessa fuit Hospitali SS. Salvatoris de Urbe Const. ed. 1694. Jan. 5. Pont. 3. Et Const. ed. 1694. Aug. 18. Pont. 3. conceditur Archiepiscopali S. Spiritus de Urbe.

Dat. 20. Julii
1694. An. 4.

INNOCENTIUS PAPA XII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Preces Ducis
Aurelianen.

EX injuncto Nobis Divinitus Sacrosancti Apostolatus Officii debito Animarum salutem quantum cum Domino possumus, consulere cupientes, ac supplicationibus dilectissimi in Christo Filii Nostri Philippi a Francia Ducis Aurelianen. Nomine Nobis super hoc humiliter porrectis benigne inclinati, omnibus, & singulis utriusque sexus Christianis ægrotis in Hospitali Oppidi, seu loci de S. Cloud Parisien. Diocesis ab eodem Philippo Duce (ut asseritur) fundato pro tempore morientibus, in cujuscumque eorum mortis articulo si vere penitentes, & confessi, ac Sacra Communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem contriti Nomen Jesu ore si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, & remissionem misericorditer in Domino concedimus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Concessio
præd. Indulgentiæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscat. die XX. Julii MDCXCIV. Pontificatus nostri Anno Quarto.

XLVIII.

Conceditur facultas recitandi Officium, & celebrandi Missam B. Joannæ Alphonsi V. Filiæ Monialis Ordinis S. Dominici in toto Regno Portugalliæ, & d. Ordine ab omnibus utriusque sexus.

Confirmatus fuit cultus hujus Beate Const. ed. 1693. Apr. 4. Pont. 2. Et ab Inn. XIII. Const. ed. 1724. Febr. 15. Pont. 3. cultus B. Andrea de Comitibus. Bened. vero XIII. Const. ed. 1726. Dec. 10. P. 3. est de B. Agnetæ Ord. S. Dominici.

Dat. 30. Aug.
1694. An. 4.

INNOCENTIUS PAPA XII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Exordium a
causis hujus
concessionis
petitum.

EXigit injunctæ Nobis Divinitus Apostolicæ servitutis ratio, ut Sacrarum Virginum in

Calis cum Christo earum sponso regnantium cultum, & venerationem in Terris promovere studeamus; sicut præ Regum Orthodoxorum præclaris in Ecclesiam Dei meritis fulgentium, necnon Religiosorum propriæ, alienæque salutis laudabiliter incumbentium studiâ postulant; & Nos Locorum, & temporum qualitatibus mature perpensis ad Omnipotentis Dei gloriam, ad Ecclesiæ decus, & præsidium, ac ad spirituales fidelium ædificationem, atque consolationem conspicimus in D. salubriter expedire.

§. 1. Itaque gloriosæ Beatæ Joannæ clar. me. Alphonsi V. dum vixit, Portugalliæ, & Algarbiorum Regis Illustris natæ Monialis non professæ Ordinis Sancti Dominici merita devota consideratione, magnaue Charissimi in Christo Filii Nostri Petri Portugalliæ, iidem, & Algarbiorum Regis Illustris, necnon Charissimæ in Christo Filiæ Nostre Mariæ Sophiæ Reginæ ejus Uxor per dilectum Filium Benedictum de Fonseca, ejusdem Petri Regis apud Nos, & Sedem Apostolicam Residentem, ac etiam dilectorum Filiorum Antonini Cloche Magistri Generalis, & Paulini Bernardini Fratris expresse professi dicti Ordinis in Sacra Theologia Magistri Cause Beatificationis, seu Canonizationis ejusdem Beatæ Joannæ Postulatoris Nomine Nobis humiliter porrectis supplicationibus, favorabilem assensum præbere cupientes, ipsorumque Antonini Magistri Generalis, & Pauli singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis Senteantiis, & censuris a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatæ existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum ferie absolventes, & absolutas fore censentes, de Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Sacris Ritibus præpositorum consilio, ut in posterum quolibet anno die 12. Maii anniversaria obitus memoratæ Beatæ Joannæ possit de illa in toto Regno Portugalliæ ab omnibus utriusque sexus Christianis tam Secularibus, quam Regularibus, qui ad horas Canonicas tenentur; necnon in Universo Ordine præfato recitari Officium, & celebrari Missa de Communi Virginum sub ritu semiduplici juxta Rubricas Breviarii, & Missalis Romani, auctoritate Apostolica tenore præsentium concedimus, & indulgemus.

Preces Regis
& Reginæ
Portugalliæ
aliorumque.

Concessio
præd. die 12.
Maij sub ritu
semiduplici.

§. 2. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque.

Clausula.

§. 3. Volumus autem, ut earumdem præsentium literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides tam in Judicio, quam extra illud habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XXX. Aug. MDCXCIV. Pontificatus Nostri Anno Quarto.

Confirmantur Constitutiones pro Archiconfraternitate S. Hieronymi Charitatis de Urbe.

XLIX.

Confirmata fuit, & in Archiconfraternitatem erecta cum concessione Indulgentiarum a Leone X. Const. edit. 1520. Jan. 27. S. Congregationibus Charitatis concessa fuit Indulgentia plen. hujus Pontificis Const. ed. 1693. Dec. 14. Pont. 3. Et Const. edit. 1700. Jun. 21. Pont. 9. confirmantur Constitutiones pro Congregatione Charitatis in Indiis Occident.

Dat. 18. Sept.
1694. An. 4.

INNOCENTIUS PAPA XII.

Ad perpetuam rsi memoriam.

Exordium.

AD Pastorale fastigium, meritis licet imparibus, per ineffabilem Divinæ Sapientiæ, atque clementiæ abundantiam evecti, illa, quæ pro felici piarum sodalitarum quarumlibet præfertim in Alma Urbe nostra, ex qua bonorum operum exempla in omnes Christiani Orbis partes assidue diffunduntur, salubriter, sancteque institutarum regimini, & directione provide constituta, atque ordinata esse noscuntur, ut firma semper atque illibata persistant, Apostolici muniminis præsidio libenter constabilimus.

Constitutiones prædictæ fuerunt iussu Pontificis a Congregatione Particulari Prælatorum.

§. 1. Cum itaque Nos nuper, ad uberes, ac multiplices pietatis, & Christianæ Charitatis fructus, quos ad Omnipotentis Dei gloriam cum maxima Christifidelium dictæ Urbis ædificatione Archiconfraternitas sub titulo, seu invocatione S. Hieronymi Charitatis in eadem Urbe canonice, ut accepimus, erecta, ac instituta, adjuvante, & incrementum largiente Domino, laudabiliter proferre hæcenus studuit, & adhuc de præsentibus studet, paternæ dirigentes considerationis intuitum pro feliciori in dies ejusdem Archiconfraternitatis gubernio, & progressu nova quadam Statuta per nonnullos dilectos filios Romanæ Curie Prælatos pietate, prudentia, ac rerum usu præditos partim ex antiquis Collegii, partim vero de novo confici curavimus, quæ in unum volumen redacta sunt tenoris, qui sequitur, videlicet:

Principio, e progressi della Venerabile Archiconfraternita della Carità di Roma sino al tempo presente.

C A P. I.

Hebbe quest' Archiconfraternita il suo principio dalla san. mem. di Leone X., al cui tempo alcuni Curiali, & Officiali della Corte di Roma, che s'impiegavano in sovvenire i Poveri vergognosi di Roma, ed i Carcerati, animati dalla fel. mem. del. Cardinal Giulio de Medici all'ora Vice-Cancelliere di S. Chiesa, che fù poi inalzato al Trono Pontificio, sotto il nome di Clemente VII., si unirono sino al numero di ottanta, e più Confratelli, de quali tal'uni erano Vescovi, & altri Prælati, alcuni Officiali della Corte Romana, & altri Curiali, ed a spese proprie e con quelle somministrateli anche dal detto all'ora Cardinale Giulio de Medici, distribuivano in tutte le Domeniche alli poveri vergognosi il pane, ed altri alimenti. Visitavano le Prigioni mediante le Persone a ciò deputate; procuravano, che con celerità si amministrasse la Giustizia, particolarmente alli poveri, pagavano le spese della Cattura, e facevano portare alla sepoltura decentemente coperti li Cadaveri de i poveri morti precedendo a quelli la Croce, i lumi, almeno un Sacerdote, ed alcuni altri, che l'accompagnavano. Onde il medesimo Leone X. di suo Moto proprio confermò tale Istituto con i suoi Statuti, dando la facoltà di far riformare, e mutare tante volte, quante, e come fosse parso alli Confratelli i Statuti, ed Ordinationi per il felice governo della Confraternita, erigendola in Archiconfraternita, ed in Capo di tutte le Confraternite della Carità in qualunque luogo istituite, e da istituirsi concedendoli, e comunicandoli rispettivamente molte Indulgenze, come più ampiamente si contiene nella Bolla del sopradetto Leone X. sotto la data de 27. Gennaio nell'Anno dell' Incarnazione del Signore 1520., continuò la medesima Archiconfraternita con felici progressi, regolandosi con il suo primiero Istituto, e con diverse Ordinationi, provisioni, e Decreti fatti sin dall' 1539, dalle

Congregazioni Generali, e particolari della medema, che furono compilati, e riferiti in un Libretto stampato nel 1603, sotto il titolo, o d'ordinazione di Costituzioni di essa Archiconfraternita, con li quali, ed altri simili Decreti, ed usi è stata sin'ora la medema amministrata. In questo stato di cose la Santità di Nostro Signore Papa Innocenzo XII. alla quale sono state fatte supplichevoli istanze, che si degnasse confermare, ed accrescere il buon ordine, e pio Istituto dell' Archiconfraternita, desiderando il maggior avanzamento dell' Opere pie, che con molta pietà, ed edificazione de' fedeli da quella si esercitano, per soddisfare alle dette suppliche hà ordinato, che si riformassero, facessero di nuovo, e si confermassero rispettivamente li Statuti dell' Archiconfraternita, con darne l'incumbenza ad una Congregazione particolare d'alcuni Prælati, che l'hanno fatti, ordinati, e compilati nel modo, che segue:

Dell' Opere pie, e prima dell' Elemosina del Pane.

C A P. II.

Una dell' Opere pie esercitate dall' Archiconfraternita sin dal suo principio è stata l'Elemosina del Pane, il quale dovrà similmente intervenire distribuirsi alle Famiglie povere, e vergognose di tutti li Rioni di Roma ripartiti con tal' ordine in tre parti, che la distribuzione in ciaschedun quadrimestre si faccia per turno ad una di dette tre parti de' Rioni. Per assicurarsi, che il Pane si dispensi alle Famiglie veramente povere, e vergognose, dovranno due de' Deputati farne precedentemente la Visita per i loro Rioni, nel modo contenuto nel Capitolo seguente, ed a quelle Famiglie, che giudicaranno esserne meritevoli, daranno la schedula, o Bollettino sottoscritto da ambedue, nel quale descriveranno il luogo dell' abitazione della Famiglia, il numero de' Figlioli, e la quantità del Pane da darseli. Si farà quest' Elemosina nell' Oratorio di S. Girolamo della Carità la mattina a buon' ora in giorno di Domenica, o ogni quindici giorni, come da molt'anni s'osserva, o in ciascheduna Domenica, come anticamente si praticava a proporzione dell' entrate, che vi faranno, conforme si giudicherà dall' Archiconfraternita, o sua Congregazione ordinaria; farà pertanto incumbenza di quattro Deputati di trovarsi nelle Domeniche, come sopra in d. Oratorio per dispensarvi il Pane alli Poveri, che porteranno il Bollettino, come sopra, nel quale faranno notare e con quest' occasione esorteranno li Poveri alla frequenza de' Santi Sacramenti, a vivere bene, ed onestamente, ed a mandare i Figliuoli alla Dottrina Christiana, di che procureranno assicurarsi, o con farsi portare il segno delli Parochi, o altri che la insegnano, o spiegaro, o pure con informarli dalli medemi, se li Figliuoli, alli quali si fa l' elemosina, la frequentano. Si dispensi parimente il Pane un giorno sì, ed un giorno no, alli Poveri Carcerati nelle Prigioni nuove, ed in quelle di Campidoglio, supplendosi alla necessità de' medemi nell' altro giorno dall' Archiconfraternita della Pietà de' Carcerati, si facci dalla Congregazione ordinaria nel mese d' Agosto, o in altro, che si stimerà più opportuno il partito del Pane da distribuirsi per un anno al miglior mercato, che si potrà, con i soliti patti, o con altri, che si giudicheranno più vantaggiosi. Per ovviare, e rimediare alle fraudi, che in ciò potessero commettersi, e per l'indennità de' Poveri, che avessero perduti li Bollettini originali, dovrà farsi dal Computista un registro, o rincontro del contenuto nelli medemi Bollettini prima, che quelli si consegnino, o pure quando questo modo riuscisse difficile in pratica, dovranno li detti Visita-

tori

tori notare ne' loro Libretti il contenuto de' medemi Bollettini, quali Registro, e Libretti rispettivamente dovranno esibirsi nella Congregazione ordinaria, ed averli pronti nell'Oratorio, quando vi si fa la distribuzione del Pane, per riporli poi, e conservarli in Archivio.

Regole da osservarsi nella Visita de' Poveri.

C A P. III.

Per impedire, o scoprire le fraudi, che tal volta si commettono dalle Donne, che quando sano sia per venire la Visita, si accordano insieme per esser ritrovate conformi nelle relazioni ricercatele dalli Visitatori, dovranno questi prima di andare a visitare le Case informarsi diligentemente da persone degne di fede della bontà, povertà, numero, sesso, ed età de' Figliuoli della Famiglia da visitarsi, della Patria, dell' esercizio, del Padre, e della Madre, e specialmente se siano, o no Poveri vergognosi, interrogandole particolarmente, se con il loro esercizio, si possono guadagnar da vivere, e notando tutto brevemente in una Lista conforme all' infrascritto esempio, cioè Figliuoli quattro, femine tre, d'anni otto, il Padre Norcino, Mulattiero, che ha un Cavallo, la Madre Romana Lavandara, si trovano in necessità di pane, sono poveri di buona fama. Avvertano ancora, che molte Famiglie, procurano quest' Elemosina del Pane, non perchè ne abbino necessità, ma perchè si persuadono di poter in tal maniera più facilmente conseguir le Doti della sudetta, ed altre Archiconfraternite per le Figliuole; perciò non siano queste Famiglie ammesse all' Elemosina del Pane. Similmente non ammettano quelle, nelle quali non vi sono più di due Figliuoli, ed il Padre, e la Madre son sani, non avendo peso, infermità, o altro impedimento, per il che siano costituiti in necessità ad arbitrio de' Visitatori. Le Matriciane, Calciane, Norcine, Aquilane, e simili povere non vergognose, ed arte a procacciarsi il vitto, non si ammettano in alcun modo, quando però non siano Vedove molto gravate di Famiglia, ed in grandissima necessità, e non altrimenti, ad arbitrio però della Congregazione. Non si ammetta alcuna Donna disonestà, o infame, o di mala vita. Nelle Maritate si esprima il nome, e l' arte del Marito; nelle Vedove il nome del Marito mortoli, ed il proprio luogo, dove abitano, quando però non siano già in lista. Siano ammesse le figliuole femine di ciaschedun' età, e li maschi fino al duodecimo anno, e non più, se non sono infermi, o inabili a qualche arte. Nell' arrivare, che faranno i Visitatori alle Case s' informino diligentemente se i Visitati hanno necessità di Pane, con interrogare specialmente i piccoli figliuoli di sei, o sette anni separati dagli altri, circa il numero de' figliuoli, il nome de' medemi, e del Padre, e della Madre, ed altre circostanze, poichè potranno da questi meglio, e più sicuramente informarsi della verità. Dovranno li Visitatori esortare li detti poveri alla frequenza de' Santi Sacramenti ad educar bene i figliuoli, e mandarli continuamente alla Dottrina Cristiana, e recitare le fera le Litanie, ed altre Orazioni con pregare per il Sommo Pontefice, e per le necessità della Santa Romana Chiesa, e per l' Archiconfraternita, e per tutti i Benefattori, conforme parlerà meglio ad essi Visitatori di suggerire, ed ordinare. In evento, che i Visitatori trovino, o apprendino qualche difficoltà nel visitare, potranno riferirla nella Congregazione ordinaria, acciò da questa possa venirsi all' opportuna deliberazione, e provvisione.

Dell'ajuti Spirituali, e Corporali alli poveri Carcerati di Roma.

C A P. I V.

Non meno lodevole, e pia, è la seconda opera di carità, che si esercita dall' Archiconfraternita d'ajutare, e sovvenire li poveri Carcerati, per il che la san. me. di Pio IV. sotto li 20. Giugno 1563. intefane la relazione della chiara memoria del Cardinal Morone all' ora Protettore ordinò al medemo, che l' Archiconfraternita proseguendo tale Istituto di Carità, volesse ricevere e ritenere, come ha fatto, le prigioni all' ora di Tordinona, ed ora trasferite alle Carcere nuove per sovvenire spiritualmente, e temporalmente i medemi poveri Carcerati. Continui perciò l' Archiconfraternita le medesime opere di pietà, che per il passato ha esercitate verso i poveri Carcerati, alli quali, oltre alla detta distribuzione di pane, faccia a spese proprie, e con suoi Paramenti Sagri celebrar in ciaschedun giorno due Messe nelle prigioni nuove, l' una dal proprio Cappellano di S. Girolamo, e l' altra dall' infermiere, che l' Archiconfraternita vi mantiene, acciò tutt' i Carcerati possino a debiti tempi confessarsi, e comunicarsi, ed esser consolati frequentemente con le prediche, e ragionamenti pii, e con Orazioni, si procuri di dargliene la commodità opportuna mediante i proprj Sacerdoti, ed altre persone Religiose per li Carcerati ammalati nelle prigioni nuove, v' abbia l' Archiconfraternita l' Infermaria, nella quale ritenga il detto Sacerdote Infermiere, che giornalmente celebri nelle dette Prigioni, ed abbi seco a quest' effetto un' Ajutante. Proveda similmente li detti Ammalati delle Prigioni nuove di medicamenti di Speziaria, conforme si è praticato per il passato. Per la cura di tutt' i Carcerati stipendj un Medico, un Chirurgo, ed un Barbiere per medicarli, servirli, e foccorrerli nelle loro malattie. Per ajuto, e protezione de' medesimi Carcerati deputi un Prelato, il quale in tutte le Visite delle Prigioni assista per la Carità, l' agiuti appresso i loro Giudici per giustizia, e somministrati alli Guardiani delle Prigioni, ed a chi sia bisogno per la scarcerazione de' poveri Prigioni, le spese del vitto, ed altre fatte nelle Carceri, che quelli non possono pagare. In oltre il medesimo Prelato visiti le Prigioni segrete a suo piacere senza intervento d' alcun Giudice, o Sostituto fiscale, tanto per la sollecita spedizione di detti Carcerati, quanto ad effetto, che siano a quelli somministrati dalli Guardiani delle Prigioni gl' alimenti competenti. Facci anche altri due Deputati per visitare le Prigioni, e li Carcerati più volte in ciaschedun mese, per assistere assieme col Prelato deputato al Buon Governo dell' une, e dell' altre, e per provvedere, e foccorrere alle necessità, tanto spirituali, che corporali de' Carcerati, e di quei che vi sono ammalati. Abbi un Procuratore, il quale difenda per carità le cause di detti poveri Carcerati, ed intervenga con i sudetti Prelati, e Deputati, tanto in tutte le Visite, che altrove, conforme sarà necessario per la difesa de' Carcerati, e de' dritti della Carità.

Del portare i poveri Infermi all' Ospedali, del dar sepoltura a i morti, e de' suffragj per l' Anima de' medesimi.

C A P. V.

La terz' Opera di pietà, che si esercita dall' Archiconfraternita, consiste nel portare all' Ospedali i poveri Infermi, e dar condecante sepoltura all' infrascritti poveri morti, al quale effetto la medema, nel modo esercitato per il

passato dovrà ritenere due Portatori stipendiati, li quali senz'altra mercede siano obbligati di portare detti poveri infermi all' Ospedali, come anche dar concedente sepoltura alli morti di morte naturale nelle Prigioni, ed altri poveri affogati, o altri trovati insepolti dentro, e fuori di Roma, per suffragio dell' Anime de' quali dovrà nell' Altare Privilegiato della Chiesa di S. Girolamo celebrarsi una Messa per ciascheduno di detti morti, come anche è notato nella solita Tabella delle Messe da celebrarsi.

Dell' Elemosina al Monastero delle povere Convertite.

C A P. VI.

Il Monastero delle Convertite è stato per la maggior parte costruito con i denari dell' Archiconfraternità della Carità, conforme apparisce da molte sovvenzioni da quella somministrati in diversi tempi, e la cura, e governo del medesimo tanto dalla fel. mem. di Leone X., Clem. VII., e quanto da Paolo III. fù commessa all' Archiconfraternità, e suoi Confratelli. Avuta dunque dall' Archiconfraternità la pura considerazione alla miserabilità di questo luogo Pio, gli è andata sempre dando degl' ajuti per moltissimi Anni, gli ha somministrati sino a 50. scudi il mese di Elemosina, la quale come si dice nel sopradetto Libretto intitolato -- *Le Costituzioni* -- stampati nell' 1603., non essendo stata indotta per obbligo, ma per spontanea Carità, dipende dall' arbitrio della Congregazione della Carità con facoltà d'accreverla, diminuirla, e levarla, come secondo lo stato, forze, e volontà dell' Archiconfraternità, e necessità di d. Monastero parerà alla medema Archiconfraternità essere più expediente. Ma perche sopra quest' Elemosina è stata introdotta lite tra l' Archiconfraternità, ed il sudetto Monastero, perciò non si fa altro, che riferirsene la detta sola narrazione, senz' alcuna determinazione positiva, la quale si mette a ciò, che per giustizia si deciderà dal Giudice, o per volontà di ambe le parti si concorderà, o converrà.

Della Chiesa, e Casa di S. Girolamo della Carità, e loro Governo.

C A P. VII.

La Chiesa di S. Girolamo della Carità fin dal di 10. Ottobre 1524. fù concessa da Clemente VII. di san. mem. all' Archiconfraternità dalla quale a proprie spese, e con altre somministrare dalli Benefattori, fù nella maggior parte costrutta, e con Organo, mobili, e suppellettili sagre, ed altri paramenti, ed ornamenti nobilmente abbellita. Si rende anche per questo memorabile, e degna di maggior venerazione per avere il glorioso S. Filippo Neri dato in quella principio al pio Istituto della Congregazione dell' Oratorio con la pratica de' suoi Santi Esercizj ivi continuati per lo spazio di circa 30. anni. Per il mantenimento del culto Divino, per ornamento decoro della Chiesa, e per il commodo spirituale de' fedeli, che la frequentano, vi ha l' Archiconfraternità ritenuti quattordici Sacerdoti amovibili *ad nutum* della sua Congregazione ordinaria; provvedendoli d' abitazione nella Casa annessa, di servizio di Cucina, e del Cuoco, e d' altre comodità, come anche d' una competente mercede. Volendosi dunque, che l' Istituto pio anche in questa parte si mantenga, anzi s'accrezca a maggior gloria di Dio, ed edificazione de' fedeli; perciò in parte si rinovano le antiche, e in parte si son fatte le opportune ordinazioni nel modo, che segue. Alla cura, e governo della Chiesa, e Casa sudetta, dovrà soprintendere uno de' Prelati, e due Deputati, i

quali invigilaranno, che sia esattamente adempito tutto ciò, che riguarda il Culto Divino, l'ornamento della Chiesa, il servizio de' fedeli, che a quella concorrono, l'adempimento delle Messe, e pesi, al qual' effetto riterranno appresso di se uno delli Libri de' pesi della Chiesa, e l'altro de' quali si ritiene dal Sagrestano, come anche procureranno il miglior governo, che sia possibile nella Casa, tanto in ordine alle Regole del vitto, e coabitazione de' Sacerdoti, e di quei che li servono, quanto in ordine all' economia, e di tutto ciò che riguarda a questa loro incumbenza; dovranno i sudetti Prelato, e Deputati farne partecipe la Congregazione ordinaria per darli poi l'opportuna esecuzione. Sia a carico della Coscienza del Prelato, Deputati, e Congregazione ordinaria, che tutti li detti quattordici Sacerdoti siano di buona condizione, e fama, di costumi illibati, e di vita esemplare, che la maggior parte de' medemi abbia l'abilità di confessare, e sappia il canto fermo, e che la metà d'essi in circa siano atti a sermoneggiare per soddisfare all' Istituto di fare i soliti sermoni in occasione dell' Oratorii, e da tutt' i sudetti la Congregazione ordinaria elegga, e determini quelli, che dovranno amministrare li Sacramenti della Confessione, e Comunione. Preceda all' ammissione di tali Sacerdoti l' Editto d' affiggerli alla Porta della Chiesa, e Casa sudette, acciò quei, che aspireranno d' essere ammessi possino significare i loro nomi, e qualità per prenderne esatta informazione, affinché la Congregazione ordinaria possa ammettere quelli, che stimerà più degni, e più atti al loro Monastero. Saranno i medesimi Sacerdoti obbligati di visitare onninamente le Prigioni in ciascheduna Settimana per sentire le Confessioni de' i Carcerati, ed esercitarli nell' opere di pietà, che stimeranno opportune, secondo il ripartimento da farsi dal Prelato, e Deputati. Essendosi altre volte molto desiderato, che li sudetti Sacerdoti vivessero in comunione, non solo rispetto all' abitazione, ma anche quanto al vitto; ed essendosi per il passato incontrata difficoltà di mettere ciò in pratica, s'effortò la Congregazione ordinaria di procurare a suo tempo, se li parerà praticabile, che tutti li Sacerdoti, che si ritengono, e riterranno per servizio della Chiesa nella Casa contigua convivino all' istessa Tavola, e con il medesimo trattamento a spese dell' Archiconfraternità, con diminuire la mercede, o provisione altre volte solita darsi nella quantità, che si arbitrerà dalla detta Congregazione ordinaria. Non possano li Sacerdoti durante il loro servizio, come sopra, intervenire come Deputati nelle Congregazioni dell' Archiconfraternità.

Regole da osservarsi fra li Sacerdoti circa il Culto Divino, e loro coabitazione.

C A P. VIII.

Acciò le cose premesse nel Capitolo antecedente, ed altre, che devono osservarsi per il buon Governo della Chiesa, e Sacerdoti, siano puntualmente adempite, si rinovano le seguenti Ordinazioni.

Primo. Ciaschedun Sacerdote, cioè uno di loro sia Ebdomadario col peso comunemente competente a gl' Ebdomadarii, il quale essendo chiamato a seppellire i morti, sia obbligato andarci, e si cominci dal più antico.

Secondo. Quando si celebra la Messa solennemente gl' ultimi due Sacerdoti ricevuti in Casa, cantino l' Epistola, e l' Evangelio, come si è praticato sin' ora.

Terzo. In ciascheduna settimana uno de' predetti Sacerdoti sia Cantore, e si cominci dal più antico eccettuato il Sagrestano, ma ne' giorni

delle

delle solennità siano due Cantori, cioè l'Ebdomadario presente, e quello che segue nella settimana futura, purchè siano abili, e quando è solo non s'intrometta alcun'altro ad intonare, se l'istesso Ebdomadario potrà da se stesso far bene quest'Uffizio.

Quarto. Nessuno di detti Sacerdoti, sotto pena di privazione dell'Offizio, ardisca in'altra Chiesa, che in quella di S. Girolamo sentire le Confessioni nè amministrare altri Sacramenti, eccetto in caso di necessità, senza special licenza de' Deputati sopra la Chiesa. Lasciandosi però la facoltà di confessare in Casa gli ammalati.

Quinto. Nessuno di detti Sacerdoti possa sentire le confessioni delle Donne altrove, che nelli Confessionarii posti nelle navi di detta Chiesa.

Sesto. Tutti i Sacerdoti, e Chierici obbediscano al Sagrestano in tutto ciò, che riguarda la celebratione degl'Offizj Divini, ed il servizio della Chiesa.

Settimo. L'elemosine per le Messe si notino in un libro: nè si appropriino per se, o si distribuiscono ad altri da chiunque Sacerdote, Chierico, o altri, che sia al servizio della Chiesa; ma si dispensino per la celebratione di tante Messe secondo quello ordineranno il Prelato, e Deputati della Chiesa.

Ottavo. Nella Chiesa, si facciano tutte le cose con ordine, particolarmente nella celebratione delle Messe, le quali i Sacerdoti, o Cappellani non dovranno celebrare nel medesimo tempo, ma una dopo l'altra.

Nono. I Sacerdoti, per il tempo, nel quale devono servire al Coro non sentano le Confessioni nel Coro, ne vicino all'Altare.

Undecimo. Nissuno ardisca d'amministrare nella Chiesa di S. Girolamo il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, se non sia il Sacerdote di Casa, o altrimenti approvato, o con licenza de' Superiori dell'Archiconfraternità.

Duodecimo. Stiano avvertiti i Sacerdoti di non cominciare a cantare in Coro l'Introito della Messa solenne, prima che quello che deve celebrare, non sia totalmente apparato, ed arrivato all'Altare.

Decimoterzo. Avvertano similmente di non mormorare, susurrare dell'azioni altrui, e particolarmente in Coro, ed in Sagrestia in tempo d'Inverno al focone, ma siano modesti, sottoponendosi scambievolmente.

Decimoquarto. I Sacerdoti in Coro, si levino in piedi o sedano nel medesimo tempo, e ciascheduno nel cantare soddisfaci alle parti sue.

Decimoquinto. L'Ebdomadario nell'intonare non alzi tanto la voce, che gli altri non possano seguirlo, ma tutti con una voce simile, e co' cuore lodino il Signore Iddio riverentemente.

Decimosesto. Procurino li Sacerdoti il comodo de' Fedeli, che concorrono alla Chiesa più tosto, che il proprio, circa l'ora di celebrare la Messa, e perciò nissuno la celebri, se non sarà chiamato dal Sagrestano, e nel tempo, che si deve cantare la Messa solenne, nissuno celebri all'Altare Maggiore. I medesimi Sacerdoti lascino benignamente celebrare i Preti forastieri, ed essi fra tanto aspettino, ad effetto, che non eschino a celebrare nel medesimo tempo più di quello, che bifogni.

Decimosettimo. I Sacerdoti quando servono nel Coro portino la Cotta, e similmente quando sentono le Confessioni, particolarmente ne' giorni festivi, e così anche il Sagrestano.

Decimottavo. Avvertano ancora i Sacerdoti di non introdurre alcuno ad abitare nella Casa di S. Girolamo, senza licenza speciale delli PP. Deputati.

Decimonono. Nessun Sacerdote esca di notte,

se non in caso di necessità urgente, ed in caso sia chiamato dall'Infermi.

Vigesimo. Quello, il quale deve celebrare la prima Messa si levi opportunamente per non differirla oltre il tempo prescritto, e ad effetto, che nel medesimo tempo i Chierici preparino tutte le cose, e suonino le Campane conforme sarà ordinato dal Sagrestano, al quale quelli sotto la debita correzione debbano puntualmente ubbidire.

Vigesimoprimo. I Ragazzi in nessun modo dormano nel Chiofiro, e benche siano quelli, a quali i Sacerdoti insegnano, nè li medesimi fra giorno giuochino, acciò ogni strepito sia tenuto lontano dalla Casa di essi Sacerdoti: ma i Chierici, quali habitano nel Chiofiro adempiano diligentemente il loro Offizio, nè mai ardiscano uscir di notte, e quando si suona al di fuori accorran puntualmente.

Vigesimosecundo. Il Sagrestano non permetta, che alcuno sia sepolto nella Chiesa di S. Girolamo, se non con espressa licenza delli sudetti Deputati per la Chiesa, che faranno *pro tempore*.

Vigesimoterzo. Il medesimo Sagrestano quando proporrà, che sia ammesso alcun Chierico per il servizio della Chiesa, lo presenti a detti Deputati, quali se dopo la diligente informazione presa della vita, e costumi, troveranno, che abbia le qualità necessarie l'ammetteranno assieme con gl'altri.

Vigesimoquarto. Il Sagrestano sia il primo a venire in Chiesa, e l'ultimo a partire, ad effetto, che possa opportunamente disporre in che tempo debbansi celebrare le Messe.

Vigesimoquinto. Il medesimo noti, o punti tutti quei Sacerdoti, che non si troveranno in Coro al tempo debito, e non interverranno al principio degl'Offizj Divini, e dopo qualche tolleranza gli avvisti, e non correggendosi, ne dia parte a Deputati, acciò a loro arbitrio provadano.

Vigesimosesto. Se il Sagrestano perderà qualche cosa appartenente alla Sagrestia, dovrà render del suo l'equivalente alla Chiesa, dovendo anche nel suo Ingresso fare l'Inventario di tutte le Suppellettili, ed altro, e di quello renderne buono, e fedel conto nel fine del suo Offizio, ed intanto ogn'anno dovranno i Deputati riconoscere lo stato delle medesime Suppellettili.

Vigesimosettimo. La prima Messa si celebri sempre al levar del Sole.

Vigesimottavo. Il Sagrestano, e Sotto-Sagrestano osservino diligentemente la Chiesa, e la Casa, e procurino conservare coperte, e pulite l'Acque Sante, ed essendo necessario alcun refarcimento, ne avvino i Deputati della Chiesa.

Vigesimonono. L'Offizio del Sotto-Sagrestano sia ferrare la Porta del Chiofiro con Chiave ciascheduna sera a due ore di notte l'Inverno, e ad una l'estate, e consegnare la Chiave al Sagrestano, che dovrà ritenerla onninamente appresso di se, l'aprire della medesima porta nell'Aurora, nè sia permesso ad alcuno di avere la chiave di Porta; sia parimente obligato il Sotto-Sagrestano di sonare ogni giorno la Campana dell'Ave Maria all'ore solite la mattina, la sera, ed al mezzo giorno.

Trenta. Avverta inoltre il Sagrestano, e chiunque lo serve di non prestare cosa alcuna fuor di Casa, ancorchè fosse per breve tempo, senza licenza de' Deputati, e facendo altrimenti sia severamente punito ad arbitrio del Prelato, e Deputati sopra la Chiesa.

Trent'uno. Il Sagrestano prepari al Prefetto del Choro il Salterio, Antifonario, Graduale, ed altri Libri in Coro, e prima di entrare nel medesimo Coro abbi preparato, e notato tutto ciò, che deve cantare, avendo antecedentemente

letto il Breviario, Messale, e l'ordine dell'Offizio Divino.

Trentadue. Prepari il medemo la mattina a buon'ora le vesti, e cose sagre, ed a suo tempo l'altre cose necessarie per celebrare solennemente i Divini Offizj, e le Messe.

Trentatre. Procuri anche, che la Chiesa, e l'Altare siano espurgati dalla polvere, ed altre immondezze, e si tengano puliti, come anche, che li Corporali, e la palla siano netti, e che le Corte, Tovaglie, Amitti, e Camisci siano lavati spesso. Benedica, e riponga ne' suoi vasi l'Acqua benedetta la mattina di ciascheduna Domenica, con procurare ancora, che non manchino l'Offie, e Particole da consagrarsi per comunicare i Fedeli; il vino ottimo per la Messa, ed i carboni per la Sagrestia, & l'incensiere a' tempi dovuti.

Trentaquattro. Il medemo ne' giorni di Sabato, ed in qualsivoglia vigilia di qualche solennità sia diligente in Chiesa con i suoi Chierici per pulire, e adornare opportunamente la medesima, e suoi Altari, e sollecitamente preveda, e provveda tutte le cose.

Trentacinque. Si ritenga in Sacrestia una Tabella distinta di tutte le Messe, Anniversarij, ed altri pesi, che devono adempirsi dall' Archiconfraternita nella Chiesa.

Trentasei. Dovrà similmente tenerli in Sacrestia un'altra Tabella, o foglio stampato, o manoscritto di tutto il tenore del presente Capitolo VIII.

De' Sussidj Dotali per le povere Zitelle.

C A P. IX.

La Sesta opera di Carità riguarda l'elemosina o sussidj Dotali, che si danno alle povere Zitelle, acciò possino più facilmente maritarsi, circa i quali si dovrà procurare con diligenza di eseguire la volontà de' Benefattori, o pii Testatori, dovendosi a tal'effetto tener conto, e scrittura distinta di tutte le medeme disposizioni, come anche di farsene una Tabella da ritenersi nel luogo da assegnarsi nella Casa di S. Girolamo, con notare in ambedue tutto ciò, che occorrerà, tanto circa le distribuzioni, o sussidj Dotali sin'ora lasciati, quanto in ordine ad altri, che *pro tempore* si lasceranno. Le Zitelle per esser abili alii sussidj Dotali dovranno essere due volte visitate dalli due Visitatori. La distribuzione de' sussidj Dotali, sarà in avvenire fatta per turno fra tutti li Rioni di Roma nel modo, che si è sin'ora praticato. Le Cedole delli sussidj Dotali, si consegnino alle Zitelle nel giorno della Festa di S. Girolamo, conforme è stato praticato sin'ora. Le Zitelle, che hanno già la Dote di 200. scudi da altri luoghi Pii, non si ammettano, come già competentemente dotate, nè tampoco quelle, che non abbino almeno l'età di diciassette anni per quella da maritarsi, e quindici anni per quelle, che si faranno Monache, le quali non s'intendano comprese nella detta Tassa, o limitazione di non poter conseguire la Dote, quando dagl'altri luoghi Pii abbino già li sussidj Dotali per 200. scudi. Si faccia la repetizione della Dote delle Zitelle già Dotate ne' casi espressi nella Cedola stampata, e sottoscritta dal Prelato, e Deputati. Dovranno nella visita delle Zitelle osservarsi le seguenti Regole. Si richieda l'età di qualsivoglia Zitella, e la Chiesa, nella quale è stata battezzata: La Patria della medema, e i suoi Genitori. Se abbia l'elemosina de' luoghi Pii. Che altre Dori abbia, e ne mostri le Cedole. Quante, e quali Sorelle, Fratelli, Zii, e Parenti abbia, e dove stiano. Se abbia beni stabili, censì, legati, o altri crediti, eragioni. Quali tutte cose i Visitatori dovranno fedelmente, e diligentemente descrivere nella relazione da farsi.

Come anco esortare le Zitelle alla frequenza de' Santi Sagramenti, ed a vivere onestamente.

Del Procuratore delle Vedove, e Pupilli.

C A P. X.

La settima opera di Carità, che si esercita dall' Archiconfraternità, consiste nel tenere un Procuratore stipendiato, il quale senz'altro pagamento difenda le Cause delle Vedove, e Pupilli, come anche in somministrare a queste persone miserabili commoranti in Roma le spese delle liti, acciò più facilmente possino in quelle conseguire il compimento della Giustizia. Onde affinché il detto Procuratore adempisca diligentemente le sue parti, e sino a quel segno, che si può ajuti, ed assista alle dette persone miserabili, si elegga uno de' Deputati Dottore dell'una, e l'altra legge, che soprintenda alle cause, e quanto volte sarà di bisogno, gli dia in nome dell'Archiconfraternita l'assistenza, ed ajuto opportuno. Non dovrà nondimeno il Procuratore prendere da se stesso la difesa di dette cause, ma, o di ordine della Congregazione, o del detto Deputato, acciò possa gustare i meriti, e la giustizia delle Cause da difendersi. Sia altresì detto Procuratore obbligato di comparire in ciascheduna Congregazione ordinaria, e riferirvi lo stato di dette cause. Dovranno le dette persone miserabili, alle quali, oltre il Procuratore, si somministrino le spese delle Liti, ricorrere alla detta Congregazione per ricevere tal'ajuto. Ma acciò questa somministrazione di spese sia eseguita, e dispensata fedelmente, ed intieramente, dovrà il Computista dell'Archiconfraternita tenere ne' Libri di quella, conto a parte, sotto le pene, e nel modo altre volte praticato, e rispettivamente da prescriversi nella detta Congregazione.

Del numero, qualità, ed ammissione de' Fratelli.

C A P. XI.

Ad effetto di dar puntual' esecuzione all' Istituto, ed opere dell'Archiconfraternita, e provvedere a tutto ciò, che puole conferire al suo miglior governo, e felici progressi, è necessario rinovare, e stabilire rispettivamente il numero, qualità, facoltà, ed elezione di quei, che devono comporla, e rispettivamente governarla: onde per conformarsi al sistema con che fù dato principio all'Archiconfraternita da un'unione, e numero di ottanta, e più Confratelli, de' quali alcuni erano Vescovi, ed altri Prelati, alcuni Officiali, ed altri Curiali, dovrà il sudetto numero de' Confratelli, per quanto sarà possibile, reintegrarsi, e più tosto accrescersi con la distribuzione tra quelli, che frequentano l'Oratorio, nè hanno alcuna parte nel governo, come nè meno nell'esercizio dell'opere pie contenute ne' presenti Statuti, e tra gli altri più atti al governo, e di maggior stima, che come si dirà a basso, compongono la Congregazione tanto generale, quanto ordinaria, e questi ultimi saranno almeno quaranta, de' quali sei dovranno esser Prelati. Similmente per conformarsi ad un Decreto della Congregazione Generale sotto li 15. Luglio 1566. ed iscritto nel detto Libretto stampato nell' 1603. con il titolo, *Costituzioni dell' Archiconfraternita*, siano i Confratelli non solo di buona vita, condizioni, e fama, ma forastieri, e particolarmente Curiali famigliari de' Signori Cardinali, Officiali della corte di Roma, o che in qualunque modo la seguano, o siano in servizio della medema, benchè per privilegio siano stati fatti Cittadini Romani, e i loro figliuoli siano anche nati in Roma nel primo grado solamente; Possano bensì li Prelati, e Curiali

riali indistintamente ammetterli, benché siano Romani. L'ammissione de' Fratelli dovrà farsi nella Congregazione Generale, nel modo, che a quella parerà.

Del Cardinal Protettore.

C A P. XII.

Conforme sin dal principio dell'Archiconfraternita ne è stato sempre Protettore un Cardinale di S. Chiesa ed al presente ne è dignissimamente l'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale Gaspare di Carpegna, così dovrà essere in avvenire. Al quale Cardinal Protettore l'Archiconfraternita dovrà ricorrere in tutte quelle cose, che riguardano il corpo della medema, e fuo buono, e pio reggimento in universale, con implorare a quell'effetto la sua protezione, ajuto, e pietà, compiacendosi nel resto il Cardinal Protettore di lasciar la cura, governo, ed amministrazione alla Congregazione generale, ed ordinaria, ed alli Prelati, e Deputati rispettivamente nel modo, che si contiene ne i presenti Statuti. Il qual Cardinal Protettore per segno di maggior rispetto, e stima averà due voti nella Congregazione Generale. L'elezione del Cardinale Protettore, in caso di vacanza, si farà dalla Congregazione generale a voti segreti da darsi al Prelato più degno, e da scriversi dal Notaro, o Segretario dell'Archiconfraternita, e quello farà, e s'intenda eletto, al quale saranno stati dati più Voti, per esser poi confermato dalla Santità di Nostro Signore, e dal Sommo Pontefice, che *pro tempore* sarà.

Delli Prelati, ed altri Deputati, Ministri.

C A P. XIII.

Dovrà il governo, e reggimento dell'Archiconfraternita esercitarsi dall'Infrascritti rispettivamente Prelati, e Deputati, dalla Congregazione generale, ed ordinaria con la precedenza, rispetto alli Prelati, secondo l'Ordine della Prelatura, e similmente degl'Avvocati Consistoriali secondo la loro anzianità, e quantità, e quanto agl'altri tanto togati, che non togati, secondo l'ordine dell'età. Al Governo generale dell'Archiconfraternita, salve le infrascritte deputazioni, preseda un Prelato, al quale spetti l'intimazione delle Congregazioni. La sottoscrizione de'Mandati, e la soprintendenza a tutte le cose, ma con dipendenza dall'una, e l'altra Congregazione, e con l'assistenza dell'infrascritti deputati, tra' quali sono distribuite varie incombenze. Alla Chiesa, e Casa di S. Girolamo della Carità al buon governo d'ambidue, ed all'osservanza di ciò, che per regole di esse si contiene nel presente Statuto, presederà un altro Prelato con due altri Confratelli a ciò deputati con simil dipendenza dall'una, e l'altra Congregazione. Altro Prelato similmente con due Confratelli parimente con dipendenza dell'una, e l'altra Congregazione soprintenda alla visita, e sovvenzione de' poveri Carcerati in conformità di quello si ordina nel presente Statuto, ed alla cura, ed amministrazione degl'emolumenti che si cavano dalle Prigioni. Si facciano anche l'infrascritti altri deputati dipendenti sempre parimente dall'una, e l'altra Congregazione. Otto per visitare le povere famiglie per l'elemosina del pane, dividendosi fra di loro tutti li Rioni di Roma. Quattro per la distribuzione di tutta l'elemosina del pane. Tre per visitare, e riconoscere gl'effetti dell'Archiconfraternita, cioè uno per le Cafe, un altro per li luoghi di Monti, e l'altro per i Censi, Canonici, e Vigne. Dodici per visitare le Zitelle per li sussidj dotali. Due Sindici, quali oltre l'altre incombenze, soprintendano al Computista, all'Azienda, ed a tutti li conti, e mandati, con

tenere un incontro de' mandati, che spedisce il Computista, con riconoscere, e rincontrar la scrittura, e farsi rendere i conti ogni tre Mesi, e riconoscere le somme dell'esazioni date in nota dall'Esattore siano state depositate nel Monte di Pietà, o altro luogo, dove sogliono depositarsi li denari dell'Archiconfraternita. Un'altro Deputato Dottore dell'una, e l'altra Legge, che come sopra si è detto, debba soprintendere alle Cause delle Vedove, e Pupilli. Un'Archivista, che tenga cura, ed amministrazione dell'Archivio con procurare, che tutti gl'atti, ed Istrumenti dell'Archiconfraternita, e li Decreti delle Congregazioni siano fessi, legati, e conservati con maggior diligenza. L'elezione di tutti, e singoli sudetti ed altri simili Deputati, ed Officiali dovrà farsi ogn'anno dalla Congregazione generale per voti segreti da darsi, o dirli al Cardinal Protettore in presenza del Notaro, o Segretario, il quale in un foglio, dove faranno regolatamente descritti, e distinti, tanto i nomi de'Confratelli quanto gl'offizj, noterà i voti, che da ciascheduno si daranno per ogn'offizio, e quelli faranno, e s'intenderanno eletti a qualunque Offizio, che per quello averanno avuti maggiori Voti. Dovrà farsi l'elezione di ciascheduno Prelato, o Deputato alli detti Offizj per un solo anno immediatamente seguente. Sarebbe però espediente, che uno de due o più Deputati fosse confermato per l'anno seguente, acciò sempre resti chi sia informato degl'affari pendenti, o trattati nell'anno antecedente, sia nondimeno in arbitrio della medesima Congregazione il confermare, o eleggere nuovamente all'istess' Offizio le medeme persone, o Deputati in modo però che uno per elezione, o conferma che sia, non possa continuare nel medemo Offizio per maggior tempo, che per tre anni continui. L'elezione del Procuratore, Sollecitatore delle Carceri, Segretario, Computista, Esattore, o Mandatario dovrà farsi con la pluralità de'Voti della Congregazione generale, la quale procurerà di scegliere li soggetti, che secondo Dio li pareranno più degni, ed abili a tali Ministeri, e che li sudetti Segretario, Computista, Esattore, e Mandatario facciano sempre obbligo per Istrumento pubblico di esercitar diligentemente il loro Offizio con quelle regole, condizioni, e patti, che a maggior gloria di Dio, per servizio de' Poveri, e per utile, e miglior governo dell'Archiconfraternita faranno prescritti della Congregazione ordinaria.

Della Congregazione Generale.

C A P. XIV.

Conferendo al miglior Governo, e decoro dell'Archiconfraternita, che si facci ne suoi tempi la Congregazione tanto Generale, che ordinaria, acciò i Fratelli congregati nel Signore fra di loro con maggior ardore significano i santi Istituti della medesima, e procedano alla miglior elezione de' Prelati, Deputati, Officiali, Ministri. Perciò cominciando dalla Generale, farà quella composta del numero almeno di quaranta Fratelli, de' quali sei almeno siano Prelati. Si radunerà almeno due volte l'anno nella propria Chiesa di San Girolamo, una nel Mese di Gennaio nella Domenica più vicina alla festa di S. Antonio Abate, nella quale solamente dovrà farsi l'elezione de' Deputati, Officiali, e Ministri, nel modo sopra espresso. In questa Congregazione dopo l'Orazione, che si suol recitare nel principio di essa, si farà un breve discorso da qualche pio, ed insigne Sacerdote, e Predicatore, il quale a suo arbitrio riferisca l'Istituti della Carità, ed esorti, ed ecciti tutti i Confratelli all'esercizio, ed esecuzione, ed osservanza de' medesimi. Seguita, che farà la sudetta elezione, e con-

ferma rispettivamente dell'Offiziali, e Deputati, il Cardinale Protettore efortarà tutti ad adempire diligentemente gl'Offizj, a' quali ciascheduno farà stato eletto, ed alla frequenza de'Sagramenti, e nel fine dirà l'Orazione del solito rendimento di grazie. L'altra Congregazione generale si radunerà nella prima Domenica del Mese di Giugno, ed in essa dovrà riferirsi pienamente, e distintamente lo stato vero, e reale dell'Archiconfraternità, e del Monastero delle Convertite, ed a questa interverranno ancora Monsignor Governatore di Roma, il Prelato delle Convertite, Monsignor Commissario della Camera, Monsignor Fiscale, e l'Avvocato, e Procuratore, de'Poveri. Nella relazione dello stato, che si farà in detta Congregazione generale il Segretario esporrà tutto quello, che nell'intero anno precedente farà stato fatto tanto dalle Congregazioni generali, che particolari, ed ordinarie. Dopo il Computista della Carità riferirà lo stato dell'Entrata, ed Uscita dall'Archiconfraternità, successivamente il Procuratore de'Poveri Carcerati, riferirà il numero e spedizione de'Carcerati in tutte le Prigioni di Roma, ed il Procuratore delle Vedove, e Pupilli farà la relazione di tutto ciò, che riguarda il suo Ministero. In ciascheduna di dette due ed altre Congregazioni generali, si farà l'Ammissione di quelli, che desideraranno essere ascritti all'Archiconfraternità, e di quelli, che si costituiranno dalla Congregazione generale, come anche si recitarà la solita Orazione nel principio e rendimento di grazie nel fine, e si farà il breve discorso dal Predicatore nel modo detto di sopra.

Della Congregazione Ordinaria.

C A P. XV.

Sia composta la Congregazione ordinaria della Carità da tutti li sopradetti sei Prelati, e dalli Deputati riferiti nel Capitolo XIII. ciascheduno de'quali dovrà farvi relazione di quello, che riguarda l'Offizio, o ministero, per il quale fù deputato. Appartiene a questa Congregazione, che dovrà radunarsi ogni 15. giorni il governo, e cura dell'Archiconfraternità, e delli suoi Instituti, ed opere Pie, che da quella si esercitano; Onde con la maggior diligenza, e carità possibile dovrà procurare una puntuale esecuzione, ed esatto adempimento; con avvertire anche, che gl'affari dell'Archiconfraternità siano esaminati, risolti, e terminati alla forma delli presenti Statuti, e nel miglior modo, che si potrà. Non possa la Congregazione fare nuovo Decreto sopra un' affare altre volte trattato, se non farà riveduto il Decreto precedente. Non possa venire ad alcuna valida, e sufficiente risoluzione, senza mandarla a partito per le fave, o voti segreti, facendo però di ciò istanza uno de i Deputati; non possa nelli negozj gravi far risoluzione senza l'intervento almeno di 16. tra detti Prelati, & Deputati: non possa venire all'elezione d'altro Offiziale, quando l'Offizio non vaca. Dovranno nella medesima Congregazione registrarli dal Segretario i Decreti, o Risoluzioni della medesima. Nella Congregazione si ritengano due Libri, uno dell'entrate certe, ed incerte, ristrette in Sommario, come anco delli liti della Carità, ed un altro delle Cause delle Vedove, e Pupilli.

Delle pene sotto a dieci scudi d'oro applicate all'Archiconfraternità.

C A P. XVI.

Avendo Papa Pio IV. di S. M. nel primo anno del suo Ponteficato con Indulto particolare applicato all'Archiconfraternità in sovvenzione

dell'opere Pie, che continuamente esercita verso i Poveri tutte le pene, che sotto a dieci scudi d'oro in oro s'impongono da tutti i Tribunali di Roma nelle Cause Criminali. Perciò il Procuratore della Carità dovrà diligentemente far'istanza per la loro esecuzione appresso i Notari, per gl'atti de'quali saranno state imposte tali pene, come anche tutta la Congregazione ordinaria, e ciascheduno, che a quella interviene dovrà procurare l'esecuzione di tale Indulto, e mantenere, conservare, e difendere tutti gl'altri dritti, che in qualunque modo appartengono all'Archiconfraternità. Per ultimo nell'umile supplica che si porgerà alla Santità di N. Sig. per la conferma delli presenti Statuti, dovrà pregarsi con ogni sommissione, che a similitudine di quello si contiene nella sopradetta Bolla della Sa. Me. di Leone X. resti all'Archiconfraternità la facoltà di riformare, mutare, ed aggiungere tante volte quante parerà li suoi Statuti, ed Ordinazioni, quanto alli modi di esercitare le opere Pie, salva la sudetta forma di Governo.

§. 2. Hinc est, quod nos perpetua, atque inviolabili Statutorum hujusmodi firmitati, robori, & efficaciam, quantum nobis ex alto conceditur providere cupientes, motu proprio, ac ex certa scientia, & matura deliberatione nostris, deque Apostolica potestate is plenitudine, omnia, & singula Statuta præinserta tenore præsentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos juris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint supplemus.

§. 3. Decernentes easdem præsentibus literas, ac Statuta præinserta semper firma, valida, & efficacia existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: Sicque in præmissis per quoscunque Judices Ordinarios, & Delegatos etiam Caesarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 4. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quibusvis aliis dictæ Archiconfraternitatis, cæterisque quibuslibet etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, & consuetudinibus; Privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, & ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus ad præmissorum effectum hæc vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

§. 5. Volumus autem, ut earumdem præsentium Literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides in judicio, & extra illud habeatur, quæ haberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Anno Piscatoris die XVIII. Septembris MDCXCIV. Pontificatus nostri Anno Quarto.

Confirmatio
relatarum
Constitutio-
um motu
proprio.

Clausula.